REGOLAMENTO (CE) N. 235/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania, relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 233 e 253,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 9 gennaio 2003, la Corte di giustizia delle Comunità europee («CGE») con la sentenza nella causa C-76/00P (la «sentenza») ha annullato la precedente sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98 (Petrotub e Repubblica/Consiglio) ([2]). Con la sentenza in questione, la CGE ha annullato di fatto il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che tra l'altro istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca ([3]) (il «regolamento antidumping definitivo» o il «regolamento impugnato»), nella parte riguardante le importazioni nella Comunità europea di prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA.

(2) La Corte riconosce ([4]) che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto di più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. D'altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell'articolo 233 del trattato ad eseguire le sentenze della Corte di giustizia. Pertanto, le istituzioni comunitarie, nell'attuare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l'annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza ([5]).

(3) A seguito della sentenza, è stato pubblicato un avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Romania ([6]), nel quale si annunciava che la Petrotub SA e la Repubblica SA non erano più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento antidumping definitivo.

(4) Il presente regolamento intende correggere, relativamente alla parte riguardante la Petrotub SA e la Repubblica SA, gli aspetti del regolamento impugnato che la sentenza ha giudicato incongruenti con la normativa comunitaria e che hanno quindi condotto all'annullamento del regolamento stesso. Tutte le altre risultanze riportate nel regolamento impugnato che non sono state contestate entro i termini stabiliti e che dunque non sono state considerate dalla Corte e non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.

B. PRODOTTI IN ESAME

(5) Le categorie di prodotti in esame sono le medesime considerate nel regolamento antidumping definitivo, vale a dire:

a) tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm; e

b) tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione; e

c) altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA e attualmente classificabili nei codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).
([2]) Racc. 1999, pag. II-3837.
([3]) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 190/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 1).
([4]) IPS contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.
([5]) Causa C-458/98P IPS contro Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.
([6]) GU C 30 dell'8.2.2003, pag. 14.

C. **NUOVA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE BASATA SULLA SENTENZA DELLA CGE**

1. **Osservazione preliminare**

(6) Il presente regolamento si riferisce a due aspetti della sentenza: il calcolo del margine di dumping della Petrotub SA e la determinazione del valore normale della Repubblica SA.

(7) Come descritto nel considerando 22 del regolamento antidumping definitivo, il margine di dumping della Petrotub è stato calcolato mediante il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilita per la Petrotub e i prezzi di tutte le singole esportazioni. Ciò è stato considerato necessario per riflettere l'effettiva portata del dumping praticato e in considerazione dell'andamento dei prezzi all'esportazione della Petrotub che variava significativamente a seconda dei clienti, delle regioni e dei periodi.

Ai termini della sentenza, tale metodo, illustrato all'articolo 2, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento di base, può essere utilizzato solo se accanto all'indicazione di un andamento delle esportazioni, che differisce significativamente in funzione degli acquirenti, delle regioni o dei periodi, vengono spiegati i motivi per i quali i primi due metodi illustrati all'articolo 2, paragrafo 11, primo comma, (chiamati anche «metodi simmetrici») non consentono di tener conto adeguatamente di dette differenze nell'andamento dei prezzi all'esportazione e quindi di valutare correttamente l'effettiva portata del dumping praticato. Nel regolamento antidumping definitivo però, il Consiglio, dopo aver segnalato al considerando 22 l'esistenza di un andamento che differiva notevolmente in funzione degli acquirenti, delle regioni e dei periodi, si è limitato a concludere che il primo dei due metodi simmetrici (confronto tra singole medie ponderate) non rifletteva l'effettiva portata del dumping praticato in tale contesto e non ha trattato del secondo metodo simmetrico (confronto tra singole operazioni). Quindi, il presente regolamento valuta nuovamente e corregge i risultati dell'inchiesta che ha portato all'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni della Petrotub SA, mediante la valutazione dell'applicabilità del secondo metodo simmetrico alla luce di quanto stabilito dalla sentenza. Il secondo metodo simmetrico prevede un confronto di singoli valori normali e singoli prezzi all'esportazione verso la Comunità per singole operazioni.

(8) Sull'altro versante, nel regolamento antidumping definitivo, si era considerato che le vendite effettuate dalla Repubblica SA mediante un sistema di compensazione dei debiti fossero state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Nel punto 86 della sentenza, la CGE ritiene che tale conclusione non sia stata accompagnata da un'adeguata motivazione, dal momento che la mera affermazione riportata al considerando 19 del regolamento antidumping definitivo, secondo cui era stato dimostrato che «le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali» non conteneva alcun elemento esplicativo atto a chiarire agli interessati le ragioni che hanno indotto il Consiglio a pervenire alle sue conclusioni. Il presente regolamento fornisce dunque la necessaria motivazione, conformemente all'articolo 253 del trattato.

(9) Poiché le informazioni necessarie a porre rimedio alle lacune rilevate dalla CGE nel regolamento antidumping definitivo e che hanno portato all'annullamento dello stesso erano già a disposizione della Commissione al momento dell'adozione del regolamento antidumping definitivo e ancora lo sono, non è stato necessario effettuare ulteriori indagini sulla Petrotub SA, la Repubblica SA o su altre parti. La motivazione richiesta può pertanto essere basata sulle informazioni già esistenti, raccolte nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure definitive.

2. **Margine di dumping della Petrotub SA**

(10) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il secondo metodo simmetrico basa il calcolo del margine di dumping su un confronto dei singoli valori normali dei diversi tipi di prodotto interessati con i singoli prezzi all'esportazione corrispondenti, effettuato per ogni operazione.

(11) Tale metodo può essere applicato solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Un confronto effettuato per singola operazione esclude per definizione il ricorso a medie (tanto per il mercato interno quanto per le esportazioni). Perché siano comparabili, le operazioni devono necessariamente essere state effettuate lo stesso giorno, tanto sul mercato interno quanto all'esportazione. Qualunque deroga a questo principio che consenta di usare operazioni non effettuate lo stesso giorno sarebbe arbitraria. Affinché un confronto per singola operazione sia valido, è necessario che siano utilizzate esclusivamente le vendite, interne e all'esportazione, che riguardano lo stesso tipo di prodotto o tipi comparabili. Le vendite effettuate sul mercato interno sono utilizzabili solo se effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno devono essere effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali e in volume corrispondente ad almeno il 5 % del volume delle operazioni di esportazione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, si è proceduto all'individuazione delle vendite non effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Se si applica il secondo metodo simmetrico, i prezzi all'esportazione non possono essere confrontati con valori normali costruiti. Si ritiene infine che questo metodo possa essere rappresentativo solo in presenza di un volume rilevante di operazioni di esportazione e di vendite sul mercato interno.

(12) Su queste premesse è stato valutato se fosse possibile applicare il calcolo per singola operazione. È risultato che il volume delle operazioni di esportazione che era possibile utilizzare per il confronto era pari al 66,6 %. Tuttavia, solo il 9,5 % del volume delle vendite sul mercato interno, effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, poteva essere utilizzato per determinare il valore normale. In altri termini, la stragrande maggioranza delle vendite sul mercato interno non sarebbero state prese in considerazione per il calcolo del dumping. La scarsa utilizzabilità dei dati relativi alle operazioni non consente di avere una base sufficientemente rappresentativa per la determinazione del valore normale, che è il valore di riferimento per qualunque analisi di dumping su operazioni all'esportazione. Per tale motivo, il metodo basato sul confronto tra le singole operazioni non è stato giudicato appropriato per calcolare il margine di dumping in questo caso.

(13) Pertanto, dal momento che l'uso del secondo metodo simmetrico non avrebbe fornito risultati rappresentativi, tale metodo non avrebbe neanche consentito di tener conto delle sensibili differenze nell'andamento dei prezzi all'esportazione. Di conseguenza, è stato necessario applicare il terzo metodo, cioè il confronto tra la media ponderata dei valori normali e i singoli prezzi all'esportazione («metodo asimmetrico»), visto che né il primo né il secondo metodo simmetrico avrebbero consentito di tener conto delle differenze mostrate dall'andamento dei prezzi all'esportazione.

3. **Valore normale della Repubblica SA**

(14) Come spiegato nel precedente considerando 8, la CGE ha rilevato che il Consiglio non aveva soddisfatto le esigenze dell'obbligo di motivazione, limitandosi ad affermare, al considerando 19, paragrafo 5, del regolamento impugnato, che le vendite per compensazione erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La motivazione è quindi esposta qui in appresso.

(15) Durante l'inchiesta che ha portato all'istituzione di dazi antidumping definitivi, la Repubblica SA ha sostenuto che un volume notevole delle sue vendite sul mercato interno era effettuato sulla base di accordi di compensazione dei debiti. La stessa società ha affermato che i prezzi di vendita del prodotto in esame venduto nel quadro di questo tipo di accordi di compensazione non poteva essere negoziato, poiché la Repubblica SA era tenuta a rivolgersi a fornitori appartenenti al circuito di compensazione e ciò faceva sì che i prezzi di vendita a tali fornitori fossero notevolmente più bassi dei prezzi normali e quindi non comparabili ai normali prezzi di mercato. La Repubblica SA ha sostenuto che, ai fini del calcolo del valore normale, le vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione avrebbero dovuto essere escluse dal novero delle vendite effettuate sul mercato interno, poiché non era possibile ritenere che esse fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(16) Occorre sottolineare che il pagamento per accordo di compensazione, così come descritto al precedente considerando 15 del presente regolamento, va distinto dagli accordi di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Mentre il pagamento per accordo di compensazione descritto tanto dalla Repubblica SA nelle sue osservazioni quanto al considerando 15 del presente regolamento è risultato di fatto essere il saldo di conti per il quale debiti e crediti si compensavano senza influire sulle condizioni relative al prezzo delle merci consegnate, un accordo di compensazione nel senso dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce ad un accordo che prevede lo scambio di merci e/o servizi tra fornitore e cliente e nell'ambito del quale il prezzo fatturato si basa sulla differenza di valore tra tali merci e/o servizi e non riflette quindi il reale valore delle merci consegnate.

(17) Durante i sopralluoghi effettuati presso la sede della Repubblica, è stato rilevato che alcune vendite sul mercato interno erano state erroneamente indicate come normali vendite effettuate in contanti, mentre in realtà è risultato che fossero state pagate mediante compensazione nell'ambito di un accordo di compensazione. La forma di compensazione che veniva applicata dalla Repubblica SA e dai suoi clienti, che in questi casi svolgevano al tempo stesso il ruolo di fornitori per altre merci o altri servizi, consisteva nel saldare somme da ricevere con somme da pagare di medesimo importo. Talvolta erano interessati anche uno o più terzi, ad esempio quando la Repubblica SA vendeva ad un cliente che per saldare il proprio debito nei confronti della Repubblica SA utilizzava crediti esigibili da terzi. Questo tipo di pagamento delle operazioni mediante accordo di compensazione è comune in economie a bassa liquidità e l'inchiesta ha mostrato che tale forma di pagamento non influiva sul prezzo di vendita originariamente fissato. È inoltre emerso che in realtà, quando la Repubblica SA insisteva per ottenere pagamenti in contanti dai suoi clienti (quando ad esempio aveva bisogno di contanti per pagare il personale), i prezzi di vendita erano fissati ad un livello più basso che in un accordo di compensazione, per premiare i clienti per questo pagamento in contanti. Se ne è concluso che il pagamento per compensazione effettuato dalla società Repubblica non rientrava nel concetto di accordi di compensazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, essendo emerso che gli accordi di compensazione di cui la Repubblica era parte non influivano sui prezzi di vendita indicati.

(18) Se ne può pertanto concludere che l'argomento sollevato dalla Repubblica riguardo alle vendite pagate mediante compensazione e alle conseguenze sui prezzi di vendita sul mercato interno non riflettono la realtà e che quindi anche le vendite effettuate dalla Repubblica SA nel quadro di accordi di compensazione sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

4. **Conclusione**

(19) Per la determinazione del margine di dumping della Petrotub SA il ricorso al secondo metodo simmetrico non è indicato, poiché il volume delle vendite sul mercato interno, utilizzabili per determinare il valore normale, non è sufficientemente rappresentativo per consentire di effettuare un confronto secondo questo metodo. Pertanto tale metodo non consente di tener conto adeguatamente delle sensibili differenze di andamento dei prezzi all'esportazione, cioè non può riflettere l'effettiva portata del dumping. Di conseguenza, dal momento che per motivi diversi né il primo né il secondo metodo simmetrico avrebbero consentito una corretta valutazione del margine di dumping, è stato necessario applicare il terzo metodo previsto all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Si confermano pertanto l'applicazione di detto metodo e i relativi risultati riportati ai considerando 22 e 23 del regolamento impugnato.

(20) Per le ragioni illustrate ai considerando 16 e 17, le vendite effettuate dalla Repubblica SA utilizzando la compensazione dei debiti sono risultate essere state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

(21) Di conseguenza, i margini di dumping determinati nel quadro del regolamento (CE) n. 2320/97 sono confermati.

D. **COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

(22) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il ripristino di un dazio antidumping definitivo. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(23) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione.

E. **IMPEGNI**

(24) I due produttori esportatori rumeni hanno offerto impegni sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli impegni sui prezzi offerti contengono gli stessi elementi degli impegni che hanno cessato di essere validi il 9 gennaio 2003 a seguito della sentenza della CGE. La Commissione ritiene che gli impegni offerti siano accettabili e sufficienti a proteggere l'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli del dumping.

(25) Queste società forniranno anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(26) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo degli impegni, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di tale impegno alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione dell'originale di un certificato di produzione valido contenente le informazioni elencate nell'allegato al presente regolamento. Tale certificato di produzione deve essere presentato entro tre mesi dalla sua data di rilascio e i quantitativi presentati alle autorità doganali per l'importazione nella Comunità in esenzione dal dazio antidumping non devono essere superiori ai quantitativi indicati nel certificato. Qualora tale certificato non sia presentato o non corrisponda al prodotto presentato o indichi quantitativi inferiori a quelli presentati per l'importazione, viene riscosso il dazio antidumping in misura adeguata.

(27) In caso di sospetta violazione, effettiva violazione o revoca degli impegni ad opera di una delle parti, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono confermate le conclusioni del regolamento (CE) n. 2320/97 relativamente alle parti riguardanti i produttori esportatori rumeni Petrotub SA e Repubblica SA. Sono istituiti dazi antidumping sulle importazioni dei seguenti prodotti originari della Romania e fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA:

a) tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificati nei codici NC ex 7304 10 10 ed ex 7304 10 30 — codici TARIC 7304 10 10 10 e 7304 10 30 10);

b) tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione (attualmente classificati al codice NC 7304 31 99);

c) altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificati ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93).

2. Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Paese	Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Romania	Petrotub SA	9,8 %	8468
	Republica SA	9,8 %	8469

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. I prodotti importati sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1 a condizione che siano prodotti e venduti all'esportazione nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione e che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato dell'originale di un certificato di produzione valido emesso da una delle imprese di cui al paragrafo 4. Detto certificato di produzione è conforme ai requisiti previsti per tali certificati nell'impegno accettato dalla Commissione, i cui elementi essenziali sono riportati in allegato al presente regolamento.

3. Il certificato di produzione di cui al paragrafo 2 è presentato entro tre mesi dalla data di emissione. I quantitativi presentati ai servizi doganali degli Stati membri per l'importazione nella Comunità in esenzione dal dazio antidumping non superano quelli stipulati nel certificato. In caso di superamento dei quantitativi stipulati nel certificato, la quota eccedente è soggetta al dazio e è dichiarata con il corrispondente codice addizionale TARIC di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Le importazioni corredate di un certificato di produzione sono dichiarate con i seguenti codici addizionali TARIC:

Paese	Fabbricante	Codice addizionale TARIC
Romania	Petrotub SA	8514
	Republica SA	8515

Articolo 3

Le relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 riportano, per ogni immissione in libera pratica, l'anno e il mese di importazione, i codici NC, i codici TARIC e i codici addizionali TARIC, il tipo di misura, il paese d'origine, il quantitativo, il valore, il dazio antidumping, lo Stato membro d'importazione e, se necessario, il numero progressivo del certificato di produzione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

ALLEGATO

ELEMENTI PRINCIPALI DEL CERTIFICATO DI PRODUZIONE [1] **DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2**

a) Numero del certificato.

b) Identificazione che indichi se il certificato è un originale.

c) Data di scadenza del certificato.

d) Il testo seguente:

«Certificato di produzione rilasciato da (nome dell'impresa) a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio per l'esportazione nella Comunità europea nell'ambito del codice addizionale TARIC ….. di alcuni tipi di tubi di acciaio senza saldatura.»

e) Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa, ed eventualmente numero di identificazione, quale il numero nazionale di registrazione, per le imprese registrate.

f) Ragione sociale e indirizzo completo del cliente dell'impresa nella Comunità che importa le merci o ragione sociale e indirizzo completo dell'operatore commerciale non collegato al di fuori della Comunità che esporta le merci.

g) Numero della fattura dell'impresa cui si riferisce il certificato di produzione.

h) Descrizione particolareggiata delle merci, comprendente:

— una descrizione sufficiente a identificare i prodotti, che dev'essere identica alla descrizione dei prodotti riportata sulla fattura,

— il codice NC,

— il quantitativo (in tonnellate).

i) Nome del funzionario dell'impresa responsabile del rilascio del certificato, e la seguente dichiarazione firmata:

«Io sottoscritto certifico che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci contemplate dal presente certificato è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno della (nome dell'impresa), ed entro il volume consentito per le importazioni esenti da dazi antidumping nella Comunità di cui all'impegno accettato dalla Commissione a titolo della decisione 97/790/CE. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.»

j) Spazio riservato alle autorità competenti della Comunità.

---

[1] In base all'impegno offerto e accettato dalla Commissione, ciascuna casella del certificato è in quattro lingue: la lingua del paese del produttore e l'inglese, il francese e il tedesco.